

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO DI STABILI SITI IN TORINO

CORSO GIULIO CESARE N. 38-40 ANGOLO VIA LODI N. 2-4-6-8-10-12-14-16 ANGOLO

VIA CHIVASSO N. 17-19

PARTE 1^a = OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1^o = forma oggetto del presente Regolamento il gruppo di stabili di civile abitazione siti in Torino Corso Giulio Cesare n. 38-40 angolo via Lodi n. 2-4-6-8-10-12-14-16-18 angolo via Chivasso n. 19-17, composto:

- a) da un corpo di fabbrica delimitato dalle lettere B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-B situato lungo il Corso Giulio Cesare C.N. 38-40 (elevantesi a otto piani f.t.) e via Lodi C.N. 2-4-6 (elevantesi a sei piani f.t.) costituito:
- = dai negozi al Piano Terreno distinti nella planimetria allegata all'atto di deposito con i Numeri 1-2-3-4-25-26-27;
 - = dagli androncini pedonali;
 - = dalle unità immobiliari site ai singoli piani aventi accesso dalle scale "A" - "B" - "C" - "D" - "E";
 - = dal sottotetto sovrastante gli ultimi piani F.T.;
 - = dalle cantine al piano sotterraneo formanti accessorio delle singole unità immobiliari, nonchè dai locali allo stesso piano in cui sono ubicati magazzini collegati direttamente ai sovrastanti singoli negozi;
 - = dai locali al piano sotterraneo in cui sono sistemati gli impianti per servizi comuni (Centrale Termica - Autoclave - Ascensori - cantine, cabina ENEL per la quale si intende qui letteralmente trascritta la scrittura privata redatta in data 15.2.1989 tra l'ENEL e la Società AGIUR - copia di detta scrittura verrà consegnata all'Amministratore);
- b) da un corpo di fabbrica delimitato dalle lettere I¹- L¹- M¹- N¹- O¹- P¹- Q¹- R¹- S¹- T¹- U¹- V¹- Z¹- W¹- K¹- X¹- J¹- Y¹- G¹- H¹-I¹ situato lungo la via Lodi C.N. 8-10-12-14 (elevantesi a sei piani F.T.), C.N. 16-18 (elevantesi a nove piani F.T.) angolo via Chivasso C.N. 19 (elevantesi a cinque piani F.T.), costituito:

= dalle unità immobiliari site ai singoli piani aventi accesso dalle scale "F" - "G" - "H" - "I" - "L" - "M" - "N" ;

= dal sottotetto sovrastante gli ultimi piani F.T.;

= dalle cantine al piano sotterraneo, formanti accessorio delle singole unità immobiliari; nonchè dai locali allo stesso piano in cui sono sistemati gli impianti per servizi comuni (Centrale Termica - Ascensori - Autoclave - Cantine - Cabina ENEL)

c) da un corpo di fabbrica interno delimitato dalle lettere C²- D²- E²- F²- G²- H²- A - V - H - G - I¹- H¹- G¹- F¹- E¹- H¹- C² avente per ingresso carraio e pedonale dal C.N. 17 della via Chivasso e dalla via Lodi, costituito:

= dal basso fabbricato ad uso autorimessa comprendente un piano sotterraneo e due piani F.T.;

Il complesso immobiliare suddetto è distinto in Mappa al F° 171 con i Numeri 907 - 908 - 909 - 910 fra le coerenze:

- a Nord-Ovest: Corso Giulio Cesare
- a Nord-Est : via Lodi
- a Sud-Est : incrocio di via Lodi con via Chivasso
- a Sud : via Chivasso
- a Sud-Ovest : Condomini e stabili confinanti.

ARTICOLO 2° = la consistenza per vani, servizi, unità locative ai quali in oggi si trova l'intero gruppo di stabili sovradescritto, è rappresentata dalla planimetria dei singoli piani allegata all'atto notarile di deposito del presente Regolamento e che costituisce parte sostanziale ed integrante dello stesso, pur avendo valore puramente indicativo e pertanto nessuna eccezione potrà essere sollevata dai Condomini degli edifici in oggetto per eventuali discordanze che si dovessero riscontrare fra lo stato di fatto e le risultanze della planimetria stessa.

ARTICOLO 3° = il presente Regolamento intende regolare i rapporti che vengono a crearsi fra i vari corpi di fabbrica descritti nell'art. 1°.

PARTE II - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO DELLE PARTI DI PROPRIETA' COMUNI ED ESCLUSIVE DEGLI STABILI COSTITUENTI IL COMPLESSO DEI FABBRICATI = SERVITU'

ARTICOLO 4° - PROPRIETA' COMUNI LOTTI "A" e "B":

Sono di proprietà comune, in modo indivisibile ed inalienabile, fra tutti i Condomini dei rispettivi Lotti, nella proporzione delle rispettive quote millesimali:

- a) il locale di portineria insistente sull'area a cortile delimitata dalle lettere "G - F - E - L¹ - I¹ - G" e l'alloggio del custode sito al piano Terreno della scala "F" di via Lodi n. 8, distinti in planimetria con il N. 202; con la rispettiva cantina n. 202 e l'uso esclusivo del balcone facente parte del vano scala "F" ubicato tra il P.T. ed il 1° Piano;
- b) l'area destinata a cortile e delimitata nella planimetria generale fra le lettere "G - F - E - L¹ - I¹ - G" ivi comprese l'aiuola e la pensilina prospiciente la via Lodi;
- c) tutti gli impianti e manufatti, o parte di essi, che servono esclusivamente i corpi di fabbrica "A" e "B" ed in quanto non siano di proprietà delle Aziende erogatrici e fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli Condomini.
- d) il servizio igienico al P.T. indicato con il N. 203 nella pianta del rispettivo piano.

ARTICOLO 5° - PROPRIETA' ESCLUSIVE DEL LOTTO "A"

Sono di proprietà comune, in modo indivisibile ed inalienabile fra tutti i Condomini delle case di Corso Giulio Cesare C.N. 38-40 via Lodi C.N. 2-4-6, nella proporzione delle rispettive quote millesimali:

- a) l'area destinata a cortile e compresa fra le lettere "A - B - U - T - S - R - Q - P - O - N - M - L - I - H - V - A" gravata di servitù di passaggio pedonale a favore del Lotto "C" dalla esistente scaletta di emergenza;
- b) l'androne carraio di collegamento del cortile prospiciente la via Lodi con il cortile interno del Lotto "A";

- c) i corridoi di disimpegno delle cantine;
- d) le scale con relativi pianerottoli e androncini d'ingresso alle singole scale;
- e) gli impianti degli ascensori in cui sono sistemati;
- f) tutti gli impianti e manufatti, o parte di essi, che servono esclusivamente tale Lotto ed in quanto non siano di proprietà delle Aziende erogatrici e fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli Condomini;
- g) il tetto, ognuno per quanto gli riguarda, in conformità alle diverse altezze del medesimo; e le porzioni di terrazzo formate dall'arretramento dell'ultimo piano fuori terra, in uso esclusivo ai soli Condomini proprietari delle unità immobiliari affacciantesi sui medesimi;
- h) l'impianto di riscaldamento servente l'intero Lotto con relativi manufatti ed accessori;
- i) le fondazioni;
- l) le cantine quali risultano indicate nella planimetria del rispettivo piano allegata all'Atto Notarile di deposito del presente Regolamento;
- m) l'impianto di autoclave con relativi accessori;
- n) l'impianto di fognatura per i tratti che servono l'intero Lotto.

ARTICOLO 6° - PROPRIETA' ESCLUSIVE DEL LOTTO "B"

- a) l'area destinata a cortile e compresa fra le lettere " A¹- B¹- C¹- D¹- E¹- H¹- G¹- Y¹ - J¹- K¹- W¹ - Z¹- V¹- U¹- T¹- S¹- R¹- Q¹- P¹- O¹- A¹", sulla quale si prospetta uno sporto facente parte del Lotto "C" delimitato dalle lettere "E¹- H¹- G¹- F¹- E¹";
- b) l'androne carraio da via Chivasso con relativo cancello;
- c) i corridoi di disimpegno delle cantine;
- d) le scale con relativi pianerottoli e androncini d'ingresso alle singole scale;
- e) gli impianti degli ascensori in cui sono sistemati;

- f) tutti gli impianti e manufatti, o parte di essi, che servono esclusivamente tale Lotto ed in quanto non siano di proprietà delle Aziende erogatrici e fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli Condomini;
- g) il tetto, ognuno per quanto gli riguarda, in conformità alle diverse altezze del medesimo; e le porzioni di terrazzo formate dall'arretramento dell'ultimo piano fuori terra, in uso esclusivo ai soli Condomini proprietari delle unità immobiliari affacciantesi sui medesimi;
- h) l'impianto di riscaldamento servente l'intero Lotto con relativi manufatti ed accessori;
- i) le fondazioni;
- l) le cantine quali risultano indicate nella planimetria del rispettivo piano allegata all'atto Notarile di deposito del presente Regolamento;
- m) l'impianto di autoclave con relativi accessori;
- n) l'impianto di fognatura per i tratti che servono l'intero Lotto.

ARTICOLO 7° - PROPRIETA' DEL SOLO CORPO INTERNO LOTTO "C"

Sono di proprietà esclusiva dell'autorimessa:

- a) le strutture portanti (salva l'eventuale comunione con i confinanti);
- b) la soletta - pavimento di detto corpo di fabbrica;
- c) gli eventuali manufatti, o parte di essi, che servono al suo uso esclusivo;
- d) la copertura;
- e) il portone o cancello d'ingresso al locale da via Chivasso C.N. 17;
- f) la rampa di discesa;
- g) i muri divisorii perimetrali (salva la eventuale comunione con i confinanti).

ARTICOLO 8° - SERVITU' + FACOLTA' = DIRITTI = RISERVE

- a) la zona di cortile prospiciente la via Lodi e delimitata dalle lettere

"G - F - E - L¹ - I¹ - G" è gravata di servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del Lotto "C";

- b) su detta area è consentito ampio diritto di passaggio (sia a piedi che con automotoveicoli e veicoli industriali) e di uso (per casi eccezionali) a favore dei Condomini i cui alloggi si affacciano sull'anzicitato cortile;
- c) è vietato in modo tassativo il posteggio ed il lavaggio delle macchine in tutte le aree destinate a cortile; parimenti è fatto divieto al gioco dei bambini;
- d) al Condomino proprietario del Lotto "C" è fatto obbligo di provvedere allo sgombero della neve e di tenere convenientemente puliti i marciapiedi antistanti i locali di sua proprietà e le vie di accesso da via Chivasso e da via Lodi;
allo stesso Condomino si fa obbligo di effettuare i necessari periodici spurghi delle proprie fognature provenienti dalle piastre dei lavaggi degli automezzi;
l'uso degli ingressi carrai per l'accesso a detto Lotto dalla via Lodi dovrà essere limitato alle sole ore di apertura dei cancelli di accesso dalla citata via (dalle ore 7 alle ore 10 di ogni giorno esclusi i giorni festivi);
- e) al Condomino proprietario dell'autorimessa verrà consegnata una chiave (con divieto di riprodurre altre) per il comando elettrico posto all'esterno della guardiola del custode (lato cortile) per l'apertura di un cancello verso la via Lodi da usarsi esclusivamente come uscita di sicurezza (casi di incendio - allagamento, ecc.) e non come normale passaggio;
- f) parimenti è assolutamente vietato il parcheggio di automezzi e materiali nella più volte richiamata zona destinata a cortile;
è fatto obbligo al Condomino proprietario del Lotto "C" di servirsi dell'impianto di riscaldamento Centrale per i locali attualmente adibiti ad Uffici, salvo eventuali future diverse destinazioni;
- g) gli impianti di riscaldamento, quelli dell'autoclave e le prese generali dell'acqua potabile sono comuni fra tutti i Condomini comproprietari

dei due Lotti "A" e "B" in cui detti impianti sono installati e restano gravati della servitù di insistenza e contenza;

ai locali stessi hanno diritto di accesso il portinaio, l'Amministratore ed il personale addetto al funzionamento e manutenzione degli stessi;

- h) il proprietario del Lotto "C" non potrà tenere sul tetto piano di copertura depositi di merci od altro nè creare altre costruzioni;
- i) le facciate interne ed esterne sui rispettivi cortili dovranno essere uniformi; il rifacimento o la tinteggiatura di tali facciate dovrà essere deliberato dall'Assemblea generale di tutti i Lotti, tenendo presente che i voti spettanti a ciascun Lotto sono:

- LOTTO "A" : 46/100

- LOTTO "B" : 49/100

- LOTTO "C" : 5/100

- l) tutto il complesso immobiliare è stato costruito in base ad un unico progetto; pertanto si intendono costituite per destinazione tutte quelle servitù di luce, vedute, prospetto, sporto, stillicidio, attraversamento di tubi, cavi, etc., diritti di superficie, comunicazioni tra l'uno e l'altro corpo di fabbrica, anche se non espressamente richiamati, che sono conseguenti ad una originaria unica costruzione;

- m) i proprietari dei locali esistenti nel piano sotterraneo dovranno dare libero accesso agli addetti alle riparazioni delle linee, condutture ed impianti correnti attraverso detti locali;

- n) i balconi prospicienti il cortile e facenti parte dei singoli vani scale saranno dati in uso esclusivo per stendere e battere panni, ai Condomini proprietari di alloggi privi di aperture verso le vie, come risulteranno dai singoli atti di proprietà; essi ne avranno l'obbligo della relativa pulizia, mentre le spese di manutenzione per le ringhiere e solette faranno carico ai Condomini della rispettiva scala;

- o) l'Ente frazionante - venditore si riserva il diritto fino a vendita ultimata, di apportare al presente Regolamento ed annesse Tabelle, senza che ciò produca ^x documento o danno agli altri partecipanti al Condominio, quelle rettifiche, varianti di forma, che ritenesse opportune, anche per

quanto attiene la destinazione di uso delle singole unità immobiliari e/o parti comuni; ed in tal senso viene espressamente delegato, ove fosse necessario, da tutti i Condomini;

p) per quanto riguarda la posa di tende esterne tutti i Condomini avranno facoltà di esporle purchè abbiano carattere di uniformità estetica e di colore;

q) si dà atto che la zona dell'alloggio N. 108 - Piano Terreno - scala "G" di via Lodi n. 10, che risulta colorata in tinta grigia ed indicata con il N. 108 bis nella pianta del rispettivo piano, appartiene di fatto alla Scala "G", in quanto la porta di accesso alla Scala "F" è murata dall'interno.

Conseguentemente l'anzicitata zona è esonerata dalla compartecipazione per le spese riguardanti il vano scala della scala "F" (tinteggiatura - pulizia - cambio gradini - illuminazione, ecc.)

Qualora in prosieguo di tempo si rendesse agibile l'apertura sulla Scala "F" automaticamente verrà a cessare detto esonero di spese.

ARTICOLO 9° - RIPARTIZIONE SPESE

a) Tetti: le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tetti dei singoli Lotti faranno carico esclusivamente ai Condomini cui detti tetti servono da copertura; quelle relative alla copertura del Lotto "C" faranno carico esclusivamente a detto Lotto;

b) Lastrici solari: le spese di manutenzione e riparazione dei lastrici solari che sono concessi ad uso degli alloggi esistenti nei piani arretrati andranno a carico di coloro che ne hanno l'uso esclusivo e dei rispettivi Condomini nelle proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c.

c) Riscaldamento: le spese di riscaldamento nonchè quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto verranno ripartite tra i Condomini in proporzione della cubatura delle singole unità immobiliari servite dall'impianto;

nessun Utente può rinunciare al riscaldamento, ma gli alloggi che rimasero vuoti per l'intero periodo di accensione godranno di una riduzione del 35% (trentacinque per cento) sul riparto della spesa di eser-

cizio previa chiusura delle valvole di immissione del calore;
 qualora i locali venissero occupati in qualsiasi momento durante il periodo di riscaldamento non potranno godere della predetta riduzione.

- d) **Autoclave:** le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di esercizio degli impianti di autoclave saranno ripartite fra i vari Lotti in rapporto alle rispettive quote millesimali;
- e) **Acqua:** le spese relative al consumo di acqua potabile verranno ripartite e pagate dai singoli Condomini in rapporto al numero delle persone normalmente occupanti i locali di proprietà;
- f) **Ingresso carroia e pedonale su via Lodi ed area di cortile delimitata dalle lettere "G - F - E - L¹ - I¹ - G":** le spese relative alla manutenzione, illuminazione e pulizia, nonché quelle della pulizia del marciapiede antistante saranno così ripartite:

PARTECIPANTI	PASSAGGI PEDONALI	INGRESSI CARRAI	MANUTENZIONI		
			GUARDIOLA E AIUOLE	PAVIMENTAZIONE	PENSILINA
LOTTO "A"	6	10	46	8	6
LOTTO "B"	6	=	49	3	6
LOTTO "C"	56	81	5	68	56
VIA LODI N. 6	15	4	=	10	15
VIA LODI N. 8	17	5	=	11	17
TOTALI	100	100	100	100	100

- g) **Fognature:** le spese relative alle fognature in uso comune saranno ripartite e pagate fra gli Enti che ne usufruiscono in rapporto ai rispettivi tratti;
- h) **Ascensori:** le spese per l'esercizio e la manutenzione dei rispettivi impianti e per le assicurazioni verranno ripartite fra i Condomini in rapporto alle corrispondenti tabelle millesimali;

- i) spese che riguardano ogni singolo Lotto: le spese che riguardano le parti ed i servizi comuni di ogni singolo Lotto saranno ripartite fra le rispettive unità immobiliari in rapporto alle quote millesimali per ripartizione spese generali;
- l) Spese a carico di ogni singolo Condomino: a puro titolo indicativo si precisa che saranno tra l'altro a carico di ogni singolo Condomino:
- = le imposte, le tasse, i contributi, i canoni, le indennità ed ogni altra imposizione sia ordinaria che straordinaria che venissero a gravare i locali acquistati ed in dipendenza di essi;
 - = le spese inerenti alla parte interna dei locali acquistati e cioè ai lavandini, agli apparecchi igienici, ai radiatori, ai davanzali, ai serramenti interni ed esterni, alle ringhiere, alle persiane avvolgibili, alle porte da ripiano, ai balconi;
 - = le spese di manutenzione del pavimento su cui cammina, dei solai che coprono i locali di proprietà; in caso di ricostruzione dei solai si applica il disposto dell'art. 1125 c.c.
 - = le spese per eventuali danni o guasti comunque arrecati all'edificio e suoi annessi sia per fatto proprio, negligenza od imperizia, sia per fatto, negligenza od imperizia di persona alle sue dirette dipendenze od inquilini;
 - = le spese relative ai locali od alle parti in uso comune con altri proprietari per una quota proporzionale ai rispettivi millesimi;
 - = tutte le spese infine che riguardano il suo interesse esclusivo e comunque per Legge e per consuetudine gli competono;
- m) Spese di portineria: il Condomino proprietario del Lotto "C" parteciperà alle spese di portineria nella misura del 3% per spese di stipendi - 13e - ferie - contributi, mentre il restante 97% farà carico ai Lotti "A" e "B" ;
- n) I Condomini proprietari dei negozi indicati nella planimetria del Piano Terreno con i Numeri "1 - 2 - 3 - 4- 25 - 26 - 27 sono esonerati da tutte le spese riguardanti i vani scale di appartenenza.

PARTE III^= NORME GENERALI

DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI

ARTICOLO 10°: le singole unità immobiliari potranno avere le seguenti destinazioni:

- = PIANO SOTTERRANEO: cantine - locali per servizi comuni - magazzini per negozi;
- = PIANO TERRENO : negozi - uffici - magazzini - abitazioni
- = PIANO PRIMO E SUPERIORI: abitazioni - Uffici professionali o di rappresentanza;
- = LOTTO "C": autorimessa pubblica con riparazione e lavaggio macchine - autorimesse private - laboratori non rumorosi - magazzini o depositi non emananti esalazioni nocive o sgradevoli.

E' in ogni caso vietata la destinazione per locali di cure di malattie infettive e contagiose, sanatori, agenzie di pegno, circoli, scuole diurne o serali, oppure lavorazioni rumorose o moleste, o depositi di materie infiammabili od esplosive ovvero emananti esalazioni sgradevoli o nocive.

OBBLIGHI DEI CONDOMINI

ARTICOLO 11°: i Condomini, pur essendo investiti di tutti i privilegi della proprietà, non potranno farne uso in contrasto con la moralità, la tranquillità ed il decoro della casa stessa.

ARTICOLO 12°: oltre le maggiori restrizioni imposte dal vigente Regolamento Municipale e l'obbligo di richiedere i permessi occorrenti, i Condomini o chi per essi, sono assoggettati alle seguenti norme:

- a) tutti i luoghi di proprietà comune, quali il cortile, gli androni, gli atrii di accesso alle scale, i pianerottoli, i corridoi delle cantine, dovranno essere liberi e sgombri da persone e cose;
- b) nei locali degli stabili, compreso cantine, non si potranno costituire depositi di materiali infiammabili od esplosivi o che diano luogo a cattive esalazioni o che comunque possano arrecare danno o molestia e pre-

- giudicare la salubrità e sicurezza del caseggiato;
- c) è vietato depositare materiali sulle finestre, balconi e terrazzi;
 - d) non si potranno collocare vasi di fiori o piante sui terrazzi, balconi o finestre, se non muniti di conveniente riparo fisso contro la caduta e contenuti in recipienti che ne impediscano lo stillicidio;
 - e) è vietato esporre panni sui balconi, terrazzi e finestre verso le vie;
 - f) è vietato battere tappeti, materassi od altro prima delle ore 8 e dopo le ore 17 antimeridiane;
 - g) è vietato battere tappeti nei vani scala;
 - h) è vietato suonare pianoforti od altri strumenti o comunque fare rumori molesti dalle ore 23 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 15; per le esercitazioni si esige comunque l'uso della sordina;
 - i) la sonorità delle radio e delle televisioni dovrà essere contenuta in misura tale da non essere percepita dagli altri alloggi;
 - l) sono vietati i giuochi comunque rumorosi, quali monopattini, pattini a rotelle o skating, birilli, sia nell'interno degli alloggi che sui terrazzi e marciapiedi e comunque in tutti i locali di uso comune;
 - m) per la detenzione di cani od altri animali si trascrive l'articolo 101 del Regolamento di Polizia Urbana al quale tutti i Condomini dovranno scrupolosamente attenersi;

" E' vietato, nei centri urbani del Comuni, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini, di cani o altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti od altrimenti, specialmente durante la notte, la pubblica quiete".

ARTICOLO 13°: è fatto espresso divieto di alienare i locali del sotterraneo ad uso di cantina separatamente dalle unità locative e reciprocamente è vietata l'alienazione delle unità locative trattenendo la proprietà delle sole cantine, salva la prima vendita dell'Ente frazionante e quelle successive se fatte a Condomini dello stabile.

ARTICOLO 14°: avvenendo allagamenti per rigurgito od altro nei locali al pia

no sotterraneo i Condomini dovranno provvedere a loro carico alla pulizia delle singole cantine, non appena avvenuto lo smaltimento della acque onde impedire cattive esalazioni che possano pregiudicare la salubrità dello stabile.

ARTICOLO 15°: sono vietate le innovazioni che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del fabbricato, che alterino l'aspetto architettonico ovvero che comportino un mutamento di destinazione da rendere inservibili le parti comuni dell'edificio all'uso ed al godimento di tutti i Condomini. Tutte le innovazioni e varianti, anche se dirette al miglioramento delle cose comuni dovranno avere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 16°: per quanto concerne l'esposizione di targhe, così all'esterno dei fabbricati come negli atri di accesso, che nel cortile, tutti i Condomini hanno facoltà di esporle, previo avviso dell'Amministratore il quale ne curerà l'uniformità estetica.

I proprietari del piano terreno uso negozi potranno anche esporre insegne luminose, per un'altezza non superiore al piano pavimento del primo piano, purchè munite dei permessi municipali e di speciali accorgimenti atti a non disturbare i sovrastanti alloggi.

ARTICOLO 17°: è fatto obbligo di servirsi di Società uniche per la fornitura dell'energia elettrica, acqua potabile, per sgombrare spazzature e per tutti i servizi aventi qualità di comunione condominiale.

PARTE IV - AMMINISTRAZIONE DELLA CASA

ARTICOLO 18°: il complesso immobiliare avrà un'Amministratore che sarà nominato dall'Assemblea dei Condomini.

ARTICOLO 19°: Organi del Condominio sono:

- l'Amministratore
- il Consiglio dei Condomini
- l'Assemblea.

ARTICOLO 20°: l'Amministratore è nominato dall'Assemblea e deve essere scelto fra gli estranei al Condominio.

Egli durerà in carica un anno, ma può essere revocato in qualunque momento

dall'Assemblea.

L'Amministratore dimissionario o revocato ha l'obbligo di rendere conto della sua gestione e deve in ogni caso consegnare al suo successore od in sua mancanza al Consiglio dei Condomini, tutti i documenti ed atti dell'amministrazione entro 15 gg. dalla partecipazione delle dimissioni o dalla revoca, indipendentemente da ogni eventuale contestazione in corso con il Condominio. All'Amministratore sarà corrisposto un assegno annuo che sarà stabilito per ogni esercizio dall'Assemblea.

ARTICOLO 21°: L'Amministratore dovrà fare osservare tutte le norme contenute nel presente Regolamento ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Condomini, disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune in modo che si assicurato il miglior godimento a tutti i Condomini, riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione dei servizi comuni.

Allo scopo egli compila il preventivo delle spese occorrenti durante l'anno ed il relativo riparto fra i Condomini in relazione ai criteri stabiliti dal presente Regolamento.

Tale progetto dovrà essere sottoposto all'esame dell'Assemblea ed entro 20 gg. dalla sua approvazione, ciascun Condomino è tenuto a versare la sua quota di contributi, destinata a costituire il fondo comune per le spese di ordinaria amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea stessa.

Farà carico ai morosi di pieno diritto e senza obbligo di alcuna intimazione, oltre gli interessi legali, una multa sulle somme non versate nella misura del 5% (cinque per cento) per ogni mese o frazione di mese e ciò senza alcun pregiudizio per i danni che derivassero dalla loro inadempienza e per altre spese relative. A tal fine si precisa che l'Amministratore potrà adire in giudizio i debitori.

L'Amministratore non potrà ordinare riparazioni straordinarie, salvo che esse abbiano carattere urgente ed inderogabile e sia intervenuto il parere favorevole del Consiglio dei Condomini, fermo restando altresì l'obbligo di convocare l'Assemblea per la ratifica qualora la spesa complessiva annua ecceda a tale titolo il limite stabilito dall'Assemblea.

Al termine di ogni anno l'Amministratore dovrà rendere il conto della sua ge-

stione e convocare l'Assemblea per l'approvazione del consuntivo di spesa e del suo riparto fra tutti i Condomini.

ARTICOLO 22°: l'Amministratore dovrà tenere:

- a) il registro dei verbali;
- b) il libro di cassa per entrate e uscite;
- c) un elenco dei proprietari con le loro generalità e l'indicazione del domicilio o della residenza, qualora non abbiano la dimora abituale nell'e edificio;
- d) gli estremi del titolo di acquisto per ogni Condomino;
- e) una planimetria dei piani dell'immobile;
- f) un inventario delle cose mobili di proprietà comune.

ARTICOLO 23°: per provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e per ogni altra esigenza speciale ed imprevedibile, potrà essere costituito un fondo di riserva sotto forma di supplemento ai contributi ordinari. L'Amministrazione di detto fondo dovrà essere tenuta distinta da quella del fondo ordinario.

I fondi accantonati dovranno essere depositati in un libretto presso un Istituto Bancario scelto dall'Assemblea.

I prelevamenti da detto fondo non potranno essere effettuati se non con le firme dell'Amministratore e di un Condomino allo scopo delegato dall'Assemblea, salva sempre la ratifica per parte di quest'ultima.

ARTICOLO 24°: l'esercizio finanziario si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno.

Le somme risultanti a debito dei singoli Condomini dovranno essere versate entro 15 gg. dalla comunicazione dell'Amministratore. Trascorso tale termine sarà applicata la penale di cui all'articolo 21°.

ARTICOLO 25°: l'Amministratore ha la rappresentanza legale del Condominio a norma dell'art. 1131 c.c.

Il Consiglio dei Condomini sarà composto da un membro per ogni scala eletto dall'Assemblea e durerà in carica un anno. Esso è l'organo consultivo dell'Amministratore.

Il Consiglio dei Condomini dovrà anche esercitare il controllo amministra-

tivo, tecnico e contabile sulla gestione del Condominio e riferire all'Assemblea con motivata relazione.

Esso sostituisce l'Amministratore in caso di assenza temporanea.

ARTICOLO 26°: l'Assemblea si riunisce in via ordinaria non oltre 90 gg. dalla chiusura dell'anno finanziario ed in via straordinaria quando l'Amministratore lo reputi necessario o ne abbia avuta richiesta scritta e motivata da almeno due Condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio.

L'Assemblea è convocata a cura dell'Amministratore mediante avviso individuale da inviarsi per lettera raccomandata a mezzo posta o raccomandata a mano, almeno 5 gg. prima della data fissata insieme ad una copia del rendiconto, del bilancio preventivo e delle relative tabelle di riparto.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, dell'Ordine del Giorno e della data per l'eventuale Assemblea in 2^a convocazione.

ARTICOLO 27°: ogni Condomino ha diritto di farsi rappresentare nelle Assemblee da altra persona, anche estraneo al Condominio, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Qualora una quota appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in Assemblea.

ARTICOLO 28°: l'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'edificio ed i due terzi dei partecipanti al Condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'Assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'Assemblea di 2^a convocazione delibera in un giorno successivo a quello della 1^a ed in ogni caso non oltre i dieci gg. dalla data della medesima;

le deliberazioni sono valide se riportano un numero di voti che rappresentino il terzo degli appartenenti al Condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio espresso in millesimi.

Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina o la revoca dell'Ammini-

stratore o le liti attive o passive relative a materia che esorbitano dalle attribuzioni dell'Amministratore, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità, dovranno essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma del precedente articolo.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 c.c. dovranno essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al Condominio ed i due terzi del valore dell'edificio.

L'Assemblea non può deliberare se non consta che tutti i Condomini siano stati invitati alla riunione;

Delle deliberazioni si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'Amministratore.

ARTICOLO 29°: oltre a quanto stabilito dagli articoli precedenti l'Assemblea delibera:

- sulla nomina del Consiglio dei Condomini e dell'Amministratore sull'eventuale retribuzione o sulla revoca di quest'ultimo;
- sull'approvazione del preventivo di spesa occorrente per la gestione in corso e sulla relativa ripartizione tra i Condomini;
- sull'approvazione del rendiconto annuale dell'Amministratore e sull'impiego dei sopravanzi della gestione;
- sulle spese di manutenzione straordinaria, costituendo ove occorra il fondo speciale;
- su ogni altro argomento riguardante l'Amministrazione, la conservazione ed il godimento delle proprietà comuni.

I libri contabili ed i documenti giustificativi del rendiconto annuale della gestione e del bilancio preventivo dovranno essere posti a disposizione dei Condomini per ogni controllo, nei cinque giorni precedenti l'Assemblea ordinaria annuale.

ARTICOLO 30°: il Condomino che cede i suoi diritti o che subentra a qualsivoglia titolo nei diritti di altro Condomino, assume in solido gli ob-

blighi del precedente Condomino nei confronti degli altri comproprietari. L'Amministratore è autorizzato a fornire al nuovo Condomino la situazione debitoria del Condomino uscente.

Il nuovo Condomino è obbligato a comunicare le sue generalità e domicilio all'Amministratore.

ARTICOLO 31° : FACOLTA' ESCLUSIVA

E' data facoltà al proprietario degli alloggi siti al Piano Ottavo (9°f.t.) della scala "L" di via Lodi n. 16 indicati in planimetria con i N. 164 e N. 165, di chiudere con muratura l'intero pianerottolo che in tal caso sarà di sua esclusiva proprietà, ottenendo in tal modo un collegamento fra i due alloggi.

Tale modifica non comporta richiesta allo scopo al Condominio e nessun onere dovrà far carico al medesimo a qualsivoglia titolo, in quanto ogni spesa riguardante l'opera è a totale carico del Condomino interessato, il quale è tenuto a richiedere ai competenti Uffici Municipali i permessi oc correnti.

E' altresì in sua facoltà chiudere la botola esistente sul pianerottolo per l'accesso al sottotetto.

Per necessità di accedere al sottotetto e conseguentemente al tetto, verrà usata la botola esistente sopra l'ultimo pianerottolo della scala "M" di via Lodi n. 18.

ARTICOLO 32°: NORME TRANSITORIE

DIRITTI E FACOLTA' RISERVATI ALLA SOCIETA' PROPRIETARIA

Fino a quando la vendita dell'ultima unità immobiliare, oggetto del presente Regolamento, non sia stata perfezionata, la Società venditrice si riserva i seguenti diritti, cedibili a terzi:

- a) di mantenere un ufficio per le vendite nei locali attualmente adibiti ad uso di portineria o comunque in un qualsiasi alloggio di sua proprietà del complesso immobiliare;
- b) di apporre e mantenere dei cartelli pubblicitari relativi alle vendite delle varie unità immobiliari, sulle facciate di ogni stabile o co

munque sui balconi ed in tutte quelle posizioni ritenute più idonee;

c) al solo scopo di avviare nel modo più razionale e pratico la gestione condominiale, di affidare l'amministrazione di tutto il complesso immobiliare, oggetto della presente regolamentazione, a persona di sua fiducia, con il compenso annuo che verrà stabilito dall'Assemblea.

Detta riserva amministrativa avrà la durata di anni due dalla data di deposito del presente Regolamento;

d) di pervenire a fusioni o scorpori delle unità immobiliari in proprietà. In tal caso dovrà far pervenire all'Amministratore una planimetria raffigurante l'avvenuta variazione ed indicare al medesimo la ripartizione dei millesimi, assumendo come base la tabella allegata al presente Regolamento.

In ogni caso detta ripartizione non potrà variare la somma totale dei millesimi per ogni piano.

ARTICOLO 33°: per quanto non previsto dal presente Regolamento condominiale si fa espresso riferimento alle norme di Legge vigenti in materia e segnatamente agli articoli del codice civile dal 1117 al 1139 sul Condominio degli edifici per le disposizioni in essi richiamate.

ARTICOLO 34°: le norme di cui al presente Regolamento sono obbligatorie per tutti i Condomini o loro eredi ed aventi causa e successori a qualsivoglia titolo e loro eventuali inquilini, anche se non espressamente richiamate nei singoli atti di trasferimento o di concessione di locazione.

TABELLA GENERALE PER RIPARTO SPESE DI INTERESSE COMUNE DI TUTTO IL COMPLESSO

U B I C A Z I O N E	SCALA	M I L L E S I M I
<u>LOTTO "A"</u>		
CORSO GIULIO CESARE N. 38	A	127
CORSO GIULIO CESARE N. 40	B	149
VIA LODI N. 2	C	49
VIA LODI N. 4	D	95
VIA LODI N. 6	E	65
		<hr/>
		485
		<hr/>
<u>LOTTO "B"</u>		
VIA LODI N. 8	F	68
VIA LODI N. 10	G	91
VIA LODI N. 12	H	61
VIA LODI N. 14	I	51
VIA LODI N. 16	L	85
VIA LODI N. 18	M	120
VIA CHIVASSO N. 19	N	39
		<hr/>
		515
		<hr/>
TOTALE		1000
		<hr/> <hr/>

CORSO GIULIO CESARE N. 38 - "SCALA A"

PIANO	INDICAZIONE DELLA PROPRIETA'	M I L L E S I M I		
		COMPROPRIETA'	SPESE GENERALI	SPESE ASCENSORE
<u>TERRENO</u>	NEGOZIO N. 1	37	30	=
	NEGOZIO N. 2	49	35	=
	NEGOZIO N. 3	48	35	=
	NEGOZIO N. 4	30	21	=
<u>PRIMO</u>	ALLOGGIO N. 5	52	55	40
	ALLOGGIO N. 6	25	29	20
	ALLOGGIO N. 7	41	43	30
<u>SECONDO</u>	ALLOGGIO N. 8	52	55	48
	ALLOGGIO N. 9	25	29	24
	ALLOGGIO N. 10	41	43	36
<u>TERZO</u>	ALLOGGIO N. 11	52	55	56
	ALLOGGIO N. 12	25	29	28
	ALLOGGIO N. 13	41	43	42
<u>QUARTO</u>	ALLOGGIO N. 14	53	55	64
	ALLOGGIO N. 15	26	29	33
	ALLOGGIO N. 16	42	43	49
<u>QUINTO</u>	ALLOGGIO N. 17	53	55	71
	ALLOGGIO N. 18	26	29	37
	ALLOGGIO N. 19	42	43	55
<u>SESTO</u>	ALLOGGIO N. 20	53	55	79
	ALLOGGIO N. 21	26	29	41
	ALLOGGIO N. 22	42	43	61
<u>SETTIMO</u>	ALLOGGIO N. 23	58	57	90
	ALLOGGIO N. 24	61	60	96
TOTALI		1000	1000	1000

CORSO GIULIO CESARE N. 40 - "SCALA B"

PIANO	INDICAZIONE DELLA PROPRIETA'			M I L L E S I M I		
				COMPROPRIETA'	SPESE GENERALI	SPESE ASCENSORE
<u>TERRENO</u>	NEGOZIO	N.	25	27	21	=
	NEGOZIO	N.	26	50	41	=
	NEGOZIO	N.	27	83	61	=
<u>PRIMO</u>	ALLOGGIO	N.	28	42	45	32
	ALLOGGIO	N.	29	20	23	16
	ALLOGGIO	N.	30	24	25	18
	ALLOGGIO	N.	31	33	34	24
<u>SECONDO</u>	ALLOGGIO	N.	32	42	45	39
	ALLOGGIO	N.	33	20	23	20
	ALLOGGIO	N.	34	24	25	22
	ALLOGGIO	N.	35	33	34	29
<u>TERZO</u>	ALLOGGIO	N.	36	42	45	45
	ALLOGGIO	N.	37	20	23	23
	ALLOGGIO	N.	38	24	25	25
	ALLOGGIO	N.	39	33	34	34
<u>QUARTO</u>	ALLOGGIO	N.	40	43	45	52
	ALLOGGIO	N.	41	21	23	26
	ALLOGGIO	N.	42	25	25	28
	ALLOGGIO	N.	43	34	34	39
<u>QUINTO</u>	ALLOGGIO	N.	44	43	45	58
	ALLOGGIO	N.	45	21	23	30
	ALLOGGIO	N.	46	25	25	32
	ALLOGGIO	N.	47	34	34	43
<u>SESTO</u>	ALLOGGIO	N.	48	43	45	65
	ALLOGGIO	N.	49	21	23	33
	ALLOGGIO	N.	50	25	25	36
	ALLOGGIO	N.	51	34	34	48
<u>SETTIMO</u>	ALLOGGIO	N.	52	49	49	78
	ALLOGGIO	N.	53	29	30	47
	ALLOGGIO	N.	54	36	36	58
<u>TOTALI</u>			1000	1000	1000	

VIA LODI N. 2 "SCALA C"

PIANO	INDICAZIONE DELLA PROPRIETA'	M I L L E S I M I		
		COMPROPRIETA'	SPESE GENERALI	SPESE ASCENSORE
<u>TERRENO</u>	ALLOGGIO N. 55	62	69	=
	ALLOGGIO N. 56	63	72	=
<u>PRIMO</u>	ALLOGGIO N. 57	73	72	56
	ALLOGGIO N. 58	105	105	82
<u>SECONDO</u>	ALLOGGIO N. 59	73	72	71
	ALLOGGIO N. 60	105	105	103
<u>TERZO</u>	ALLOGGIO N. 61	73	72	85
	ALLOGGIO N. 62	106	105	123
<u>QUARTO</u>	ALLOGGIO N. 63	73	72	99
	ALLOGGIO N. 64	106	105	144
<u>QUINTO</u>	ALLOGGIO N. 65	161	151	237
TOTALI		1000	1000	1000

VIA LODI N. 4 "SCALA D"

PIANO	INDICAZIONE DELLA PROPRIETA'	M I L L E S I M I		
		COMPROPRIETA'	SPESE GENERALI	SPESE ASCENSORE
<u>TERRENO</u>	ALLOGGIO N. 66	51	59	=
	ALLOGGIO N. 67	34	39	=
	ALLOGGIO N. 68	52	60	=
<u>PRIMO</u>	ALLOGGIO N. 69	72	71	56
	ALLOGGIO N. 70	42	42	34
	ALLOGGIO N. 71	61	61	48
<u>SECONDO</u>	ALLOGGIO N. 72	72	71	71
	ALLOGGIO N. 73	42	42	42
	ALLOGGIO N. 74	61	61	61
<u>TERZO</u>	ALLOGGIO N. 75	73	71	85
	ALLOGGIO N. 76	43	42	51
	ALLOGGIO N. 77	62	61	73
<u>QUARTO</u>	ALLOGGIO N. 78	73	71	100
	ALLOGGIO N. 79	43	42	59
	ALLOGGIO N. 80	62	61	85
<u>QUINTO</u>	ALLOGGIO N. 81	70	65	104
	ALLOGGIO N. 82	87	81	131
<u>TOTALI</u>		1000	1000	1000

VIA LODI N. 6 = "SCALA E"

PIANO	INDICAZIONE DELLA PROPRIETA'		M I L L E S I M I		
			COMPROPRIE TA'	SPESE GENERALI	SPESE ASCENSORE
<u>TERRENO</u>	ALLOGGIO	N. 83	92	105	=
<u>PRIMO</u>	ALLOGGIO	N. 84	101	101	75
	ALLOGGIO	N. 85	79	78	59
<u>SECONDO</u>	ALLOGGIO	N. 86	101	101	94
	ALLOGGIO	N. 87	79	78	73
<u>TERZO</u>	ALLOGGIO	N. 88	102	101	112
	ALLOGGIO	N. 89	80	78	88
<u>QUARTO</u>	ALLOGGIO	N. 90	102	101	131
	ALLOGGIO	N. 91	80	78	102
<u>QUINTO</u>	ALLOGGIO	N. 92	103	101	150
	ALLOGGIO	N. 93	81	78	116
<u>TOTALI</u>			1000	1000	1000

VIA LODI N. 8 "SCALA F"

PIANO	INDICAZIONE DELLA PROPRIETA'	M I L L E S I M I		
		COMPROPRIETA'	SPESE GENERALI	SPESE ASCENSORE
<u>TERRENO</u>	ALLOGGIO N. 202	<i>Portinerie</i> 63	74	=
	ALLOGGIO N. 108 Bis	65	72	=
<u>PRIMO</u>	ALLOGGIO N. 94	95	92	71
	ALLOGGIO N. 95	76	74	57
<u>SECONDO</u>	ALLOGGIO N. 96	72	71	70
	ALLOGGIO N. 97	44	46	45
	ALLOGGIO N. 98	57	55	53
<u>TERZO</u>	ALLOGGIO N. 99	73	71	83
	ALLOGGIO N. 100	45	46	54
	ALLOGGIO N. 101	58	55	64
<u>QUARTO</u>	ALLOGGIO N. 102	73	71	97
	ALLOGGIO N. 103	45	46	63
	ALLOGGIO N. 104	58	55	75
<u>QUINTO</u>	ALLOGGIO N. 105	73	71	111
	ALLOGGIO N. 106	45	46	72
	ALLOGGIO N. 107	58	55	85
TOTALI		1000	1000	1000

VIA LODI N. 10 "SCALA G"

PIANO	INDICAZIONE DELLA PROPRIETA'	M I L L E S I M I		
		COMPROPRIETA'	SPESE GENERALI	SPESE ASCENSORE
<u>TERRENO</u>	ALLOGGIO N. 108	81	92	=
	ALLOGGIO N. 109	52	60	=
<u>PRIMO</u>	ALLOGGIO N. 110	59	58	46
	ALLOGGIO N. 111	41	43	34
	ALLOGGIO N. 112	76	74	59
<u>SECONDO</u>	ALLOGGIO N. 113	59	58	57
	ALLOGGIO N. 114	41	43	42
	ALLOGGIO N. 115	76	74	74
<u>TERZO</u>	ALLOGGIO N. 116	60	58	69
	ALLOGGIO N. 117	41	43	51
	ALLOGGIO N. 118	77	74	88
<u>QUARTO</u>	ALLOGGIO N. 119	60	58	81
	ALLOGGIO N. 120	41	43	60
	ALLOGGIO N. 121	77	74	103
<u>QUINTO</u>	ALLOGGIO N. 122	86	80	128
	ALLOGGIO N. 123	73	68	108
TOTALI		1000	1000	1000

VIA LODI N. 12 " SCALA H"

PIANO	INDICAZIONE DELLA PROPRIETA'	M I L L E S I M I		
		COMPROPRIETA'	SPESE GENERALI	SPESE ASCENSORE
<u>TERRENO</u>	ALLOGGIO N. 124	51	60	=
	ALLOGGIO N. 125	73	84	=
<u>PRIMO</u>	ALLOGGIO N. 126	83	83	65
	ALLOGGIO N. 127	93	93	73
<u>SECONDO</u>	ALLOGGIO N. 128	83	83	82
	ALLOGGIO N. 129	93	93	91
<u>TERZO</u>	ALLOGGIO N. 130	84	83	98
	ALLOGGIO N. 131	94	93	109
<u>QUARTO</u>	ALLOGGIO N. 132	84	83	115
	ALLOGGIO N. 133	94	93	128
<u>QUINTO</u>	ALLOGGIO N. 134	70	59	93
	ALLOGGIO N. 135	98	93	146
TOTALI		1000	1000	1000

VIA LODI N. 14 " SCALA I"

PIANO	INDICAZIONE DELLA PROPRIETA'	M I L L E S I M I		
		COMPROPRIETA'	SPESE GENERALI	SPESE ASCENSORE
<u>TERRENO</u>	ALLOGGIO N. 136	63	72	=
	ALLOGGIO N. 137	69	79	=
<u>PRIMO</u>	ALLOGGIO N. 138	72	72	56
	ALLOGGIO N. 139	103	102	80
<u>SECONDO</u>	ALLOGGIO N. 140	74	73	72
	ALLOGGIO N. 141	102	101	100
<u>TERZO</u>	ALLOGGIO N. 142	73	72	85
	ALLOGGIO N. 143	103	102	121
<u>QUARTO</u>	ALLOGGIO N. 144	73	72	99
	ALLOGGIO N. 145	103	102	141
<u>QUINTO</u>	ALLOGGIO N. 146	80	74	119
	ALLOGGIO N. 147	85	79	127
<u>TOTALI</u>		1000	1000	1000

VIA LODI N. 16 "SCALA L"

PIANO	INDICAZIONE DELLA PROPRIETA'	M I L L E S I M I		
		COMPROPRIETA'	SPESE GENERALI	SPESE ASCENSORE
<u>TERRENO</u>	ALLOGGIO N. 148	38	42	=
	ALLOGGIO N. 149	51	58	=
<u>PRIMO</u>	ALLOGGIO N. 150	54	55	37
	ALLOGGIO N. 151	59	59	40
<u>SECONDO</u>	ALLOGGIO N. 152	54	55	44
	ALLOGGIO N. 153	59	59	48
<u>TERZO</u>	ALLOGGIO N. 154	55	55	51
	ALLOGGIO N. 155	60	59	55
<u>QUARTO</u>	ALLOGGIO N. 156	55	55	57
	ALLOGGIO N. 157	60	59	62
<u>QUINTO</u>	ALLOGGIO N. 158	55	55	64
	ALLOGGIO N. 159	60	59	70
<u>SESTO</u>	ALLOGGIO N. 160	55	55	71
	ALLOGGIO N. 161	60	59	77
<u>SETTIMO</u>	ALLOGGIO N. 162	55	55	78
	ALLOGGIO N. 163	60	59	85
<u>OTTAVO</u>	ALLOGGIO N. 164	56	52	82
	ALLOGGIO N. 165	54	50	79
TOTALI		1000	1000	1000

VIA LODI N. 18 "SCALA M"

PIANO	INDICAZIONE DELLA PROPRIETA'	M I L L E S I M I		
		COMPROPRIETA'	SPESE GENERALI	SPESE ASCENSORE
<u>TERRENO</u>	ALLOGGIO N. 166	27	31	=
	ALLOGGIO N. 167	22	27	=
	ALLOGGIO N. 168	35	40	=
<u>PRIMO</u>	ALLOGGIO N. 169	44	43	29
	ALLOGGIO N. 170	29	30	21
	ALLOGGIO N. 171	43	42	28
<u>SECONDO</u>	ALLOGGIO N. 172	44	43	35
	ALLOGGIO N. 173	29	30	25
	ALLOGGIO N. 174	43	42	34
<u>TERZO</u>	ALLOGGIO N. 175	44	43	40
	ALLOGGIO N. 176	29	30	28
	ALLOGGIO N. 177	43	42	39
<u>QUARTO</u>	ALLOGGIO N. 178	44	43	46
	ALLOGGIO N. 179	29	30	32
	ALLOGGIO N. 180	43	42	44
<u>QUINTO</u>	ALLOGGIO N. 181	44	43	51
	ALLOGGIO N. 182	29	30	36
	ALLOGGIO N. 183	43	42	49
<u>SESTO</u>	ALLOGGIO N. 184	44	43	56
	ALLOGGIO N. 185	29	30	40
	ALLOGGIO N. 186	43	42	54
<u>SETTIMO</u>	ALLOGGIO N. 187	44	43	62
	ALLOGGIO N. 188	29	30	43
	ALLOGGIO N. 189	43	42	61
<u>OTTAVO</u>	ALLOGGIO N. 190	47	43	65
	ALLOGGIO N. 191	57	54	82
TOTALI		1000	1000	1000

VIA CHIVASSO N. 19 "SCALA N"

PIANO	INDICAZIONE DELLA PROPRIETA'		M I L L E S I M I		
			COMPROPRIETA'	SPESE GENERALI	SPESE ASCENSORI
<u>TERRENO</u>	ALLOGGIO	N. 192	69	78	=
	ALLOGGIO	N. 193	77	86	=
<u>PRIMO</u>	ALLOGGIO	N. 194	126	123	102
	ALLOGGIO	N. 195	87	86	73
<u>SECONDO</u>	ALLOGGIO	N. 196	126	123	132
	ALLOGGIO	N. 197	87	86	93
<u>TERZO</u>	ALLOGGIO	N. 198	126	123	161
	ALLOGGIO	N. 199	87	86	114
<u>QUARTO</u>	ALLOGGIO	N. 200	127	123	191
	ALLOGGIO	N. 211	88	86	134
<u>TOTALI</u>			1000	1000	1000

10